

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA****(ex art. 15 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241)**

avente per oggetto la realizzazione del

**PROGETTO “FORMAZIONE DEL PERSONALE DI VIGILANZA E SUPPORTO NELLE
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO GENETICO DEL LUPO IN VENETO”****TRA**

La Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, di seguito denominata “Regione”, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279, Partita IVA 02392630279, rappresentata dal Direttore (...omissis), domiciliato per la sua carica presso la sede di Venezia Mestre, Via Torino n. 110,

E

Università degli Studi di Torino, con sede legale in Torino (Italia), Via Verdi n. 8, C.F. 80088230018, P.IVA n. 02099550010, attraverso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (di seguito denominato UNITO), con sede legale in Torino, Via Accademia Albertina n. 13, 10123, Torino, rappresentato: dalla Direttrice del Dipartimento Prof.ssa Maria Consolata Siniscalco, nata a Torino il 22/06/1958, autorizzata alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 marzo 2025, e dalla Direttrice della Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione Dott.ssa Elisa Rosso, nata a Torino il 15/10/1974, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del dell'accordo, entrambe domiciliate, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

di seguito “Regione” e “UNITO” definiti le “Parti”

PREMESSO CHE

- L'articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8/09/1997, n. 357 che ha recepito la Direttiva 92/43/CEE, ha introdotto l'obbligo per le Regioni e le Province



47750fc9



Autonome di adottare "misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli di interesse prioritario";

- l'articolo 13 del DPR n. 357/1997 sopra citato prevede che le Regioni e le Province Autonome presentino al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una relazione annuale contenente informazioni sulle misure di conservazione adottate, sugli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio;
- il Lupo (*Canis lupus*) è riconosciuto dal medesimo DPR n. 357/1997 quale specie di interesse unionale prioritaria (allegato B);
- con nota protocollo n. 18114 del 29.04.2020 l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha comunicato alle Regioni, Province Autonome e Enti Parco nazionali l'avvio del primo monitoraggio nazionale del Lupo in Italia nel 2020/2021, trasmettendo le relative Linee guida e Protocolli operativi (Marucco et al. 2020), prodotti da UNITO e ISPRA in collaborazione, e precisando tra l'altro che, per l'area alpina, la raccolta dei dati e il coordinamento delle Regioni alpine e delle altre Amministrazioni locali coinvolte sono stati affidati a UNITO, in collaborazione con il Centro Grandi Carnivori, originariamente nell'ambito del Progetto LIFE Wolfalps EU;
- nell'ambito del programma After LIFE post 2024 si è concordata la continuazione dell'applicazione di tali protocolli del monitoraggio nazionale per le regioni alpine con il coordinamento di UNITO, in collaborazione con il Wolf Alpine Group (gruppo Internazionale) e quindi in sinergia con le altre Nazioni alpine; questo in considerazione della necessità che le politiche di conservazione siano applicate a scala di metapopolazione, è assicurare l'armonizzazione delle politiche di monitoraggio e gestione del Lupo su scala alpina nazionale e internazionale;
- la collaborazione tra le Parti coinvolte in questa convenzione è iniziata già nell'ambito del suddetto monitoraggio nazionale dal 2020, e precedentemente nell'ambito di due progetti LIFE a partire dal 2013, ed ha consentito di avviare azioni coordinate a livello alpino per il monitoraggio delle specie Lupo, ricomparsa nel 2012 anche in Veneto dopo quasi un secolo di assenza. In particolare la collaborazione ha permesso di impostare anche in Regione Veneto un sistematico e programmato monitoraggio della specie sulla base anche dei protocolli sopracitati (Marucco et al. 2020), e, attraverso le analisi genetiche effettuate, la costituzione di una banca dati genetica storica di riferimento coordinata su gran parte dell'arco alpino, gestita da UNITO e Centro Grandi Carnivori anche nel lungo termine;



47750fc9



- UNITO quindi possiede specifica esperienza e preparazione sulle tematiche del monitoraggio a larga scala della specie lupo, specialmente sull'arco alpino, e di garanzia di coordinamento delle attività nel medio e lungo termine, sia a scala nazionale che internazionale, tenendo in considerazione gli avanzamenti tecnico-scientifici e garantendone le applicazioni e gli adattamenti dei protocolli;
- La Regione del Veneto, in particolare, è impegnata da anni in attività legate al monitoraggio della specie lupo sulla base dei protocolli nazionali sviluppati da ISPRA e UNITO, ed ha personale regionale preparato sui protocolli dal 2013;
- per le motivazioni sopra esposte le Parti convengono che risulta di reciproco interesse ai fini del perseguimento degli obiettivi di monitoraggio coordinato della popolazione alpina di Lupo proseguire la collaborazione già avviata nell'ambito del monitoraggio nazionale e concordate a scala nazionale e internazionale, mediante le attività definite nel presente Accordo;
- UNITO e la Regione hanno quindi in comune l'interesse alla collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione, e intendono pertanto realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente;
- le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e di conservazione della fauna selvatica;
- l'art. 15 della L. n. 241/90 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; inoltre l'articolo 7 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che un accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando realizzi un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.



Art. 2 (Oggetto dell'Accordo)

UNITO e la Regione intendono svolgere un'attività di ricerca in collaborazione per la prosecuzione del monitoraggio della popolazione alpina di Lupo tramite tecniche genetiche e tecniche tradizionali, al fine garantire la gestione della specie a livello di popolazione. L'implementazione del database genetico comune a livello alpino costituisce il presupposto conoscitivo di base per gestire la specie a livello di popolazione e per effettuare stime di consistenza e di trend evolutivo della popolazione stessa, grazie alle più recenti tecniche statistiche di modellizzazione. I dati e le informazioni derivanti dall'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo saranno altresì utilizzati per adempiere agli obblighi comunitari previsti dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", in particolare dall'art. 17 della stessa.

Art. 3 (Impegni delle Parti)

Le Parti mettono a disposizione e a supporto dell'accordo le proprie competenze tecniche e scientifiche e le proprie risorse umane, in funzione degli obiettivi individuati all'art. 2.

Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione e di UNITO.

Le iniziative non esplicitamente contenute nel presente accordo e che dovessero nascere nel corso della sua durata dovranno essere condivise tra le Parti.

Art. 4 (Compiti delle Parti e modalità di attuazione delle attività)

Le Parti si impegnano, nell'ambito del presente accordo, a collaborare reciprocamente per il raggiungimento e la realizzazione delle finalità e delle attività di cui all'art. 2.

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria competenza, come meglio esplicitato nel presente articolo.

a) Adempimenti a carico della Regione:

- garantisce un sistema di monitoraggio della presenza della specie nelle aree di presenza consolidata o potenziale in Veneto sulla base del documento e dei protocolli elaborati nel contesto monitoraggio nazionale (Marucco et al., 2020) e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato alla raccolta di dati e segni di presenza della specie (foto, fatte, tracce, etc.), nonché alla raccolta di reperti biologici da sottoporre ad analisi genetica per



47750fc9



la determinazione dei singoli individui, utili per le stime di popolazione, e la valutazione di fenomeni di ibridazione con il Cane domestico (*Canis lupus familiaris*);

- provvede a far pervenire ad UNITO i reperti biologici raccolti nell'ambito dell'attività di cui sopra, inclusi i campioni tissutali prelevati da eventuali animali rinvenuti morti o catturati nell'ambito di altre progettualità in corso ed in definizione, quale "Heimat, lupo e malghe in Veneto", condotto in collaborazione con l'Università di Sassari e l'Università di Padova;
- trasmette a UNITO i dati raccolti secondo le tempistiche e i protocolli concordati con UNITO stesso ai fini del coordinamento alpino, per la valutazione della consistenza, della distribuzione e dello stato di conservazione della specie a livello regionale e di arco alpino, e contribuisce per il coordinamento della raccolta dei dati relativi al fototrappolaggio e alla raccolta dei segni di presenza;
- collabora, attraverso il proprio personale tecnico, con i referenti tecnici di UNITO nell'analisi dei dati e nella predisposizione del report annuale sullo stato di presenza del lupo a livello regionale e di arco alpino;
- partecipa con il proprio personale tecnico a riunioni, corsi di formazione e workshop sul tema del monitoraggio del Lupo organizzati nell'ambito della presente convenzione, ai fini del monitoraggio del Lupo a livello alpino e nazionale e si impegna in collaborazioni con regioni vicine e le altre nazioni alpine. Contribuisce all'organizzazione del workshop di formazione, garantendo la location.

b) Adempimenti a carico di UNITO:

- provvede alla formazione del personale dei corpi di Polizia Provinciale delle Province del Veneto e del Comando Regione CC Forestale Veneto relativamente all'esecuzione del monitoraggio della specie lupo sul territorio regionale, nonché l'esecuzione dei rilievi in seguito ad eventi di predazione da lupo tramite un workshop appositamente organizzato sull'argomento, anche in collaborazione con altri Enti territoriali;
- provvede alla formazione, anche avvalendosi di altre organizzazioni, di parte del personale dei corpi di Polizia Provinciale delle Province del Veneto relativamente all'esecuzione delle attività finalizzate a rendere efficaci gli interventi di dissuasione nei confronti degli esemplari di lupo (art. 11.1 DPR 357/97) e di altre deroghe;
- provvede a garantire la continuazione dell'utilizzo dell'applicazione Gaia observer per la raccolta di dati su campo, sviluppata nell'ambito del progetto LIFE WolfAlps EU e del database relativo, rendendola accessibile e fruibile alla Regione del Veneto;



- fornisce alla Regione, sulla base dei fabbisogni segnalati, i materiali necessari alla raccolta e conservazione dei campioni biologici per la durata dell'Accordo;
- provvede a far analizzare i campioni biologici raccolti per l'individuazione della specie, del sesso e del genotipo e in caso di sospetta ibridazione con il cane domestico. Le analisi saranno effettuate, per garantire continuità storica e capacità di riconoscimento di individui precedentemente campionati, in collaborazione con il laboratorio del National Genomics Center dell'US Forest Service di Missoula (USA). Ulteriori analisi saranno effettuate anche in collaborazione con il laboratorio sloveno dell'Università di Lubiana per l'applicazione delle nuove tecniche di NGS sviluppate e con FEM per una calibrazione delle tecniche nell'ottica di una futura collaborazione sulla base dell'evoluzione dei protocolli di analisi genetica che saranno stabiliti nell'ambito delle evoluzioni scientifiche e coordinamenti per la popolazione alpina, nonché dal Laboratorio genetico dell'ISPRA per i casi di sospetta ibridazione con il cane domestico. UNITO coordinerà i confronti genetici tra i vari laboratori per l'ottimizzazione delle analisi. Si stima di analizzare circa 200/300 per l'annualità, anche sulla base dei ritrovamenti. Nel caso di conferimento di un numero di campioni di molto superiore alla previsione annuale, sarà effettuata una selezione dei campioni da analizzare, sulla base dello stato di conservazione e delle maggiori possibilità di individuazione dei diversi genotipi;
- provvede, per il tramite degli stessi laboratori di cui sopra, alla ri-tipizzazione dei genotipi già individuati in Veneto con il progetto Wolfalps sulla base dei nuovi protocolli genetici (analisi su 15 loci) condivisi tra i laboratori di riferimento per la popolazione alpina dal 2020, al fine della confrontabilità dei dati pregressi con quelli prodotti nell'ambito dell'Accordo;
- provvede all'analisi e all'interpretazione dei risultati di laboratorio ai fini dell'assegnazione dei genotipi e, ove possibile, della ricostruzione dei pedigree dei branchi, anche con il confronto con i dati raccolti tramite altre tecniche, quali il fototrappolaggio, la raccolta dei segni di presenza, lo snowtracking, l'individuazione di riproduzioni, etc;
- provvede all'analisi statistiche e di modellistica per la realizzazione di un report sullo stato della presenza del lupo in Regione Veneto, redatto in collaborazione tra le Parti.

Art. 5 (Responsabilità tecnico-scientifica)

UNITO indica come proprio referente e responsabile scientifico del presente accordo la Prof.ssa Francesca Marucco



La Regione indica come proprio referente e responsabile amministrativo-scientifico del presente accordo il Dott. Emanuele Pernechele.

Art. 6 (Modalità e termini di pagamento)

la Regione, contribuirà alle spese sostenute da UNITO per l'attuazione del progetto "FORMAZIONE DEL PERSONALE DI VIGILANZA E SUPPORTO NELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO GENETICO DEL LUPO IN VENETO", dovendosi escludere a priori un profitto o margine di utile per l'Ateneo e in virtù del fatto che le parti contraenti agiscono nel mero perseguimento di interessi pubblici e non per finalità di profitto, come previsto negli accordi ex art. 15, Legge 241, del 1990, fino ad un massimo di euro 55.000,00, secondo la seguente ripartizione:

- il 50%, pari a € 27.500,00, erogato inizialmente alla firma dell'accordo per permettere l'avvio delle attività;
- la restante quota a seguito di rendicontazione finale entro il 30/04/2026. In particolare, UNITO entro il 30 aprile 2026 presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute su presentazione di una rendicontazione finale con relativa documentazione pertinente, unitamente ad una relazione finale complessiva.

Le somme saranno erogate previa emissione di regolari ordinativi di pagamento da parte di UNITO e sarà versato sul c/c Conto di Contabilità Speciale IT41T0100004306TU0000002214 Intestato a Università degli Studi di Torino Presso Sezione Provinciale di Torino – Banca d'Italia. Nella causale del versamento si dovrà indicare il Codice Identificativo del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi: D221_DBIOS, con l'indicazione di: "Nota di pagamento".

In base alla normativa che regola gli accordi ex art. 15, Legge 241, del 1990, il presente accordo resta fuori dal campo di applicazione dell'IVA, poiché trattasi, per l'Università, di attività istituzionali il cui lo scopo è il soddisfacimento di un interesse pubblico e in cui non vi è un interesse economico preminente di una parte.

L'Allegato A, facente parte integrante dell'accordo, riporta il Piano finanziario determinato dalla Responsabile scientifica di UNITO, Prof.ssa Francesca Marucco.

Art. 7 (Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo ha inizio dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà durata fino al 31 dicembre 2025, tempo stimato per la realizzazione delle attività previste dal progetto.

Lo stesso potrà essere oggetto di proroga, per il tempo necessario alla conclusione delle attività, fermo restando le pattuizioni assunte. In particolare, l'eventuale proroga dovrà essere formalizzata tra le



47750fc9



parti almeno un (1) mese prima della data di scadenza mediante apposito atto scritto in relazione ai risultati ottenuti.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, le Parti potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all'articolo 4, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.

Art. 8 (Risoluzione dell'Accordo)

Il recesso dal presente atto è consentito ove le Parti valutino congiuntamente l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività individuate nello stesso e fatta salva la corresponsione di quanto dovuto in relazione alle attività già svolte fino al momento della formale comunicazione di recesso e alle somme impegnate dalle amministrazioni interessate come evidenziate dai documenti contabili agli atti.

Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC al Direttore del Dipartimento e al Rappresentante legale della Regione (PEC di UNITO: dbios@pec.unito.it e PEC della Regione agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it).

Art. 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground)

Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto, tutti i risultati totali o parziali dell'attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti.

Art. 10 (Diritti delle Parti sul Foreground)

Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale.



47750fc9



L'eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 11 (Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)

La pubblicazione e/o la presentazione a congressi dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito delle attività del presente accordo, dovranno essere concordate preventivamente, comunicandone gli estremi in forma scritta. Sempre previo accordo fra le Parti contraenti, in caso di risultati scientifici realizzati da contributi delle Parti contraenti non congiunti, ovvero pubblicazioni a nome di una sola delle Parti, resta l'obbligo di citare il presente accordo e la fonte/proprietà dei dati nel testo o nei ringraziamenti.

Art. 12 (Uso dei segni distintivi)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna delle Parti.

In particolare, il nome e il logo della Regione e quello di UNITO potranno essere utilizzati nell'ambito tecnico-scientifico delle attività svolte in comune, oggetto del presente accordo.

Art. 13 (Riservatezza)

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, oggetto del presente accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

Per lo svolgimento di attività che richiedono particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 14 (Sicurezza)

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nelle attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture sede di esecuzione delle attività stesse.



Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.

Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Le Parti e per esse i/le responsabili Scientifici/che hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Art. 15 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Titolare del trattamento dei dati è l'Università di Torino, nella persona del Rettore pro tempore, via Giuseppe Verdi n. 8, 10124 Torino, email rettore@unito.it e PEC ateneo@pec.unito.it.

Ai sensi degli artt. 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'Ateneo di Torino ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) contattabile tramite email all'indirizzo rpd@unito.it.

Il titolare del trattamento dei dati per la regione è la Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 - Venezia. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile con PEC all'indirizzo dpo@pec.regione.veneto.it oppure con email: dpo@regione.veneto.it.

Art. 16 (Controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente.



47750fc9



Art. 17 (Comunicazioni)

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per la Regione:

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, U.O. Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria

E-MAIL: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Per UNITO:

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Direzione Via Accademia Albertina 13, Torino

E-MAIL: direzione.dbios@unito.it

PEC: dbios@pec.unito.it

Area Ricerca e Innovazione, C.so Massimo D'Azeglio 42 Torino, Tel. 0116709360

E-MAIL: convenzioni.scienzenatura@unito.it

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 18 (Modifiche)

Qualsiasi modifica al presente accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli Organi competenti di ciascuna Parte.

Art. 19 (Rinvio)

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.



47750fc9



Art. 20 (Firma digitale, registrazione e spese)

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente.

Il presente accordo è assoggettato ad imposta di bollo fin dall'origine, dovuta su unico esemplare digitale, e sarà assolta in modo virtuale (Art.15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972) e interamente da parte dell'Università degli Studi di Torino sulla base dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 93050/96 rif. (75).

Il presente accordo viene sottoscritto digitalmente e condiviso tramite PEC come indicato all'art 17.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione del Veneto**Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
(...omissis)

Università degli Studi di Torino**Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi**

La Direttrice del Dipartimento

Prof.ssa Maria Consolata Siniscalco

Il Responsabile Scientifico

Prof.ssa Francesca Marucco

La Direttrice della Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione

Dott.ssa Elisa Rosso



47750fc9



ALLEGATO A – Piano Finanziario

Totale Budget	55.000,00
Prelievi di Ateneo 9%	4.950,00
Budget Disponibile	50.050,00
Missioni	4.050,00
Costo personale esterno (assegno di ricerca e borsa di studio)	21.000,00
Acquisizione di servizi esterni (Analisi Genetica)	20.000,00
Costo di acquisto e di manutenzione di apparecchiature e software (GAIA)	5.000,00
Totale	50.050,00



47750fc9

